preparatorio remotissimo di colui che tiene una parte di materia che solo trasformata può diventare materia esplodente, nell'articolo 2 si punisce con 4 sino a 10 anni la esecuzione degli atti preparatori preveduti nell'articolo 1°.

Lascio al criterio della Commissione il vedere se vi sia proporzione tra la pena comminata dal primo e quella comminata dal secondo articolo.

Io son certo che la Commissione troverà modo per attenuare almeno l'esasperazione di questa pena, che non sarebbe affatto giustificata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Francesco, *relatore*. Cercherò, per quanto è possibile, di limitarmi all'articolo 1°, sebbene parecchie considerazioni di non pochi onorevoli oratori abbiano accennato, or qua, or là, ad alcuni concetti che sono di ordine generale o che meglio troveranno posto negli articoli successivi.

Quanto all'articolo 1°, certamente anche oggi la legge non consente che alcune materie esplodenti, alcuni congegni assai pericolosi, possano essere liberamente fabbricati, venduti, o trasportati.

Vi sono disposizioni legislative, le quali regolano la fabbricazione, la vendita, il trasporto di queste materie.

Oggi però che queste materie sono divenute, per ragioni che sarebbe superfluo qui accennare, assai più pericolose, il legislatore ha domandato a sè stesso, se non sia opportuno, mantenendo queste disposizioni di legge, d'inasprirne alquanto le pene. E la Commissione ha accettato questo concetto, che gli onorevoli nostri colleghi troveranno espresso, non nell'articolo 1°, ma nell'articolo 8 del nostro progetto.

Se queste materie così pericolose non possono essere senza licenza dell'autorità fabbricate, conservate, trasportate o vendute, noi abbiamo domandato a noi stessi: quando queste materie si fabbricano, si trasportano, si vendono con il fine criminoso di attentare alle persone ed alla proprietà, di attentare, quasi direi, alla esistenza stessa della società e dei suoi ordinamenti, questo fatto può essere dimenticato dal legislatore? Può non richiamare tutta la più severa sua attenzione?

In fondo, questo non è che un atto preparatorio del delitto, è vero, e per ciò siamo d'accordo con l'onorevole Nocito e con l'onorevole Altobelli, con questa differenza, che l'onorevole Nocito, non allontanandosi dai giusti principii della scienza e della legge, mentre se ne allontana l'onorevole Altobelli, riconosce che in alcuni casi può anche l'atto preparatorio essere elevato a reato.

Il legislatore può riconoscere in un atto preparatorio, sia intrinsecamente, sia per ragioni gravi di tempo e di luogo, la necessità di colpirlo con una sanzione penale, e quindi questo atto preparatorio è elevato per sè stesso a delitto.

Ora, chi per poco conosca i principii della legge, sa bene che tuttociò è incontrovertibile oramai. Il trasportare, detenere, vendere bombe ed altri congegni pericolosi, materie esplodenti, le quali possono abbattere edifici, possono gettare la strage fra i cittadini; detenere, fabbricare esplodenti col fine criminoso di attentare alle persone ed alle proprietà, è un atto preparatorio di tale importanza, di tale intrinseca malvagità, di tale minaccioso pericolo che il legislatore può e deve elevare questo atto preparatorio a reato. E la Commissione unanimemente è stata di parere che ciò si possa e ciò si debba fare, ma ha opinato che si debba distinguere il concetto della contravvenzione dal concetto del delitto, poichè ad essa è parso (forse avrà potuto sbagliare) che nell'articolo primo del progetto ministeriale questi due concetti fossero alquanto confusi.

Ora, una volta che la Commissione ha voluto distinguere questi due concetti così diametralmente opposti, io domando all'onorevole Nocito, che è un così dotto giurista, perchè egli abbia detto che bisognerebbe mantenere la dizione dell'articolo primo del disegno ministeriale e che forse l'articolo primo della Commissione potrebbe diventare secondo? No, onorevole Nocito, l'articolo primo deve contenere il concetto organico della legge, la base sostanziale della legge stessa. Sarebbe assai improvvido un articolo, il quale contenesse una pura disposizione che prevede un reato d'indole contravvenzionale.

Ecco perchè noi abbiamo creduto che l'articolo primo dovesse esprimere chiaramente il fine delittuoso a cui mira questo nuovo genere di delinquenti, e che voi trovate ripetuto in tutti gli articoli successivi.

Ciò posto, quali sono le altre censure che si rivolgono al sistema adottato dalla Commissione?